Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Venerdì, 15 aprile 1932 - ANNO X — **Numero 88**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti dove essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli non reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione saranno spediti solo dietro pagamento del corrispondente importo.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale ,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1932, n. 292.
Interpretazione dell'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, per quanto riguarda la sede della Reale Accademia d'Italia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

La sede della Regia Accademia d'Italia, di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 87, convertito in legge con la legge 25 marzo 1926, n. 496, è costituita dalla Villa della Farnesina alla Lungara e non dal solo Palazzo omonimo, Villa distinta in catasto al Rione XIII con i mappali numeri 1155, 1930, 1154, 1152, 1153, 1153 1/2, fra i confini: ad est, Lungotevere Farnesina, ad ovest, via della Lungara, a nord, via del Buon Pastore, a sud, proprietà Società anonima l'Ausiliare e vari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno l'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — MOSCONI — GIULIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 293.
Concessione di motti araldici ai Reggimenti e Corpi del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È abrogato il R. decreto 18 agosto 1917, n. 1391.

Art. 2.

Ai Reggimenti e Corpi del Regio esercito è concesso l'uso di motti araldici, nelle forme previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

Le concessioni di cui all'articolo precedente hanno luogo in esenzione di tassa erariale, e sono soggette al diritto di cancelleria nella misura ridotta stabilita dall'art. 13 della tabella annessa al R. decreto 6 novembre 1930, n. 1494.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — GAZZERA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 24 marzo 1932, n. 294.
Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1929 al 30 giugno 1930.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1929-1930, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . L. 41.244.446,01
delle quali furono riscosse . . . . . . » 29.154.328,52

e rimasero da riscuotere . . . . . . L. 12.090.117,49

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1929-30 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 36.181.348,21
delle quali furono pagate . . . . » 13.464.031,59

e rimasero da pagare . . . . L. 22.717.316,62

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 restano determinate in . . . . L. 7.168.339,42
delle quali furono riscosse . . . . » 7.156.246,85

e rimasero da riscuotere . . . . . L. 12.092,57

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29 restano determinate in L. 28.875.045,13
delle quali furono pagate . . . . » 18.571.575,47

e rimasero da pagare . . . . L. 10.303.469,66

Art. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1929-1930 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (art. 1°)	L.	12.090.117,49
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) . .	»	12.092,57
Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata)	»	—
Residui attivi al 30 giugno 1930 . . .	L.	12.102.210,06

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1929-1930 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1929-30 (articolo 2) . . .	L.	22.717.316,62
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . .	»	10.303.469,66
Resti passivi al 30 giugno 1930 . . .	L.	33.020.786,28

Art. 6.

È accertata nella somma di L. 9.473.289,89 la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1929-1930, risultante dai seguenti dati:

Attività:

Entrate dell'esercizio finanziario 1929-30		L.	41.241.446,01
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1928-29:			
al 1° luglio 1929 . . .	L. 28.976.814.04		
al 30 giugno 1930 . . .	» 28.875.045.13		
		»	101.768,91
Differenza passiva al 30 giugno 1930 .		»	9.473.289,89
		L.	50.819.504,81

Passività:

Differenza passiva al 30 giugno 1929 . .		L.	7.056.892,60
Spese dell'esercizio finanziario 1929-30 .		»	36.181.348,21
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1928-1929:			
al 1° luglio 1929 . . .	L. 7.185.344,42		
al 30 giugno 1930 . . .	» 7.168.339,42		
		»	17.005 —
Prelevamento dal conto corrente . . .		»	7.564.259 —
		L.	50.819.504,81

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1932, n. 295.

Esecuzione degli Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 fra l'Italia ed il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Atti internazionali stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste, per le comunicazioni e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932 tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze:

1° Trattato di amicizia italo-higiazeno, e relativi scambi di note;

2° Trattato di commercio italo-higiazeno.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore ai termini ed alle condizioni previste dall'art. 7 del Trattato di amicizia e dall'art. 5 del Trattato di commercio di cui sopra.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione e a sostenerne la discussione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI — ACERBO — CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 34. — MANCINI.

Trattato di amicizia fra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue Dipendenze.

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte e

Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e sue Dipendenze dall'altra parte;

Animati dal desiderio di stabilire e consolidare i legami di amicizia tra i rispettivi Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di amicizia;

Al quale scopo

Sua Maestà il Re d'Italia ha designato il comm. Guido Sollazzo, e

Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze ha designato S. A. R. l'Emiro Faisal,

quali rispettivi Plenipotenziari;

I quali, avendo esaminato le loro credenziali e avendole trovate in buona e debita forma, hanno concluso quanto segue:

Art. 1.

In seguito all'avvenuto riconoscimento da parte di Sua Maestà il Re d'Italia di Sua Maestà Abdelaziz bin Abderrahman El Faisal Al Suad quale Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze, fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze sono stretti vincoli di sincera e salda amicizia, e tra Loro e i rispettivi Regni e sudditi regnerà pace perpetua.

Art. 2.

In attuazione dell'articolo precedente, le Parti contraenti si accordano di stabilire relazioni diplomatiche e consolari tra loro; a tal fine i rappresentanti diplomatici e consolari di ognuna delle due Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra del trattamento stabilito dai principî del diritto internazionale, come pure godranno, a condizione di reciprocità, del trattamento riservato alla Nazione più favorita.

Art. 3.

Le Parti contraenti s'impegnano ad impiegare i loro sforzi per il mantenimento delle buone relazioni tra loro e ad adoperarsi per impedire che i loro territori siano da chiunque usati come base di atti illegali contro il territorio dell'altra parte.

Art. 4.

Gli appartenenti a ciascuna delle Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra parte, a condizione di reciprocità, per le loro persone e i loro beni, del trattamento della Nazione più favorita.

Lo stesso trattamento sarà fatto alle società di ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra.

Art. 5.

Sua Maestà il Re d'Italia riconosce lo statuto nazionale (higiazeno e negediano) di tutti i sudditi di Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze, che possano trovarsi nei territori di Sua Maestà il Re d'Italia.

Analogamente, Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze riconosce lo statuto nazionale (italiano) di tutti i sudditi di Sua Maestà il Re d'Italia e di tutte le persone che godono la protezione di Sua Maestà il Re d'Italia, che possano trovarsi entro i territori di Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze; rimanendo inteso che saranno rispettati i principî di diritto internazionale in vigore fra Governi indipendenti.

Art. 6.

Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze s'impegna a fornire agevolazioni e protezioni, in egual misura che agli altri pellegrini, ai sudditi italiani di fede musulmana che si recano in pellegrinaggio nell'Higiaz per le pratiche del loro culto.

Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze s'impegna altresì acciocchè gli averi dei pellegrini italiani che morissero nel Higiaz, dopo compiute le formalità dei tribunali competenti e dopo riscosse le tasse prescritte dalle leggi higiazene e negediane, siano consegnati, in mancanza di curatore legale nel Higiaz, al Rappresentante d'Italia in Gedda, il quale s'incarica di far pervenire tali averi agli eredi legali. Esistendo nel Higiaz un curatore legale, gli averi del pellegrino deceduto saranno ad esso curatore consegnati.

Art. 7.

Il presente Trattato è redatto in duplice esemplare in lingua italiana e in lingua araba.

Entrambi i testi avranno eguale validità.

Il presente Trattato sarà ratificato nel più breve termine possibile e entrerà in vigore all'atto dello scambio dei relativi strumenti di ratifica.

Gedda, lì 10 febbraio 1932 - Anno X

Guido Sollazzo
Faisal

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Fani.

IL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA
A S. A. R. L'EMIRO FAISAL

N. 111.

Gedda, lì 10 febbraio 1932 - Anno X

Altezza Reale,

Con riferimento all'articolo 2 del Trattato di amicizia, il cui testo è il seguente:

« In attuazione dell'articolo precedente, le Parti contraenti si accordano di stabilire relazioni diplomatiche e consolari tra loro; a tal fine i Rappresentanti diplomatici e consolari di ognuna delle Parti contraenti godranno nel territorio dell'altra del trattamento stabilito dai principî del diritto internazionale, come pure godranno, a condizione di reciprocità, del trattamento riservato alla Nazione più favorita ».

Desidero assicurare Vostra Altezza Reale che detto articolo non può in nessun caso riferirsi al trattamento favorevole che per note ragioni fu concesso ai Rappresentanti di una terza Potenza in merito alla schiavitù, tale questione essendo stata tra noi risolta mercè uno scambio di note.

Ossequi.

Guido Sollazzo

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
Fani.

6/9/64
3.10.1930
10/2/1932

(*Traduzione*)

S. A. R. L'EMIRO FAISAL
AL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA

Gedda, li 3 Sciauàl 1350.

Signor Commendatore,

Ho l'onore di comunicare alla Signoria Vostra che ho ricevuto la lettera in data odierna n. 111 concernente il trattamento della Nazione più favorita ai Rappresentanti diplomatici e consolari delle due Parti, e, nel prendere atto del contenuto di essa, ringrazio la Signoria Vostra per la sua esplicita chiarezza.

Prego gradire i miei distinti ossequi.

FAISAL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

IL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA
A S. A. R. L'EMIRO FAISAL

N. 112.

Gedda, li 10 febbraio 1932 - Anno X

Altezza Reale,

Ho l'onore di assicurare Vostra Altezza Reale che il capoverso dell'articolo 6 del Trattato di amicizia fra l'Italia e il Higiaz e il Neged e Dipendenze si propone unicamente l'intento di determinare la procedura da seguire nella consegna degli averi dei pellegrini italiani deceduti nel Higiaz.

Ciò avrà luogo senza pregiudizio della procedura relativa agli averi di persone decedute che non fossero pellegrini, alle quali sarà riservato il trattamento di reciprocità che è la base della pratica usuale fra Stati indipendenti.

Ossequi.

GUIDO SOLLAZZO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

6/9/60
3/10/350
10/2/1932

(*Traduzione*)

S. A. R. L'EMIRO FAISAL
AL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA

Gedda, li 3 Sciauàl 1350.

Signor Commendatore,

In risposta alla lettera della Signoria Vostra in data 10 febbraio 1932 n. 112, concernente gli averi dei nostri sudditi deceduti nei Vostri territori e quelli dei Vostri sudditi deceduti nei nostri territori, desidero assicurare la Signoria Vostra che la procedura nei loro riguardi sarà, come avete detto, sulla base della reciprocità, conformemente all'uso internazionale. Perciò il Governo di Sua Maestà provvederà a prendere in consegna gli averi dei Vostri sudditi deceduti nei nostri territori e, dopo espletate le pratiche di legge e la riscossione dei diritti relativi, a consegnarli, in mancanza di un curatore legale del defunto nel nostro Paese, al Rappresentante d'Italia in Gedda.

Reciprocamente il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia provvederà a prendere in consegna gli averi dei nostri sudditi deceduti in territorio italiano, e, dopo espletate le pratiche di legge e la riscossione dei diritti relativi, a consegnarli, in mancanza di un curatore legale del defunto nel Vostro Paese, al Rappresentante higiazeno competente per territorio, o, in mancanza, al Governo di Sua Maestà.

Gradite i sensi del mio ossequio.

FAISAL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

IL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA
A S. A. R. L'EMIRO FAISAL

N. 113.

Gedda, li 10 febbraio 1932 - Anno X

Altezza Reale,

Nel corso delle negoziazioni, che si sono felicemente conchiuse nel Trattato di amicizia fra Sua Maestà il Re d'Italia e Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze, ebbi l'onore di chiarire il punto di vista del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia su quanto concerne il traffico e la manomissione degli schiavi, e cioè:

1° - Il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia, in base agli alti principî che ispirano i suoi atti nella lotta contro la schiavitù, ritiene necessario che il Governo di Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze assuma l'impegno di cooperare con lui, impiegando tutti i mezzi a sua disposizione, alla soppressione del traffico degli schiavi. Una siffatta cooperazione è destinata a rafforzare quello spirito di mutua assistenza e di collaborazione fra i due Governi che anima e guida l'azione concorde e decisa di tutte le Nazioni civili contro la schiavitù.

2° - Analogamente, il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia desidera che ai suoi Rappresentanti in Gedda venga attribuita la facoltà di manomettere e rimpatriare qualsiasi schiavo ne facesse loro spontanea richiesta. Desidero assicurare Vostra Altezza Reale che l'esercizio di una tale facoltà nei nostri Rappresentanti non deve affatto considerarsi ingerenza negli affari del Vostro Paese, sibbene mezzo per cui più attiva ed intima si effettui la cooperazione dei due Governi di fronte al problema della schiavitù.

Confido che Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze vorrà apprezzare quest'attitudine del Governo di Sua Maestà il Re d'Italia e le ragioni che lo inducono a tener fermo a tale suo punto di vista.

Ossequi.

GUIDO SOLLAZZO

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

6/9/62
3/10/350
10/2/1932

(*Traduzione*)

S. A. R. L'EMIRO FAISAL
AL R. CONSOLE D'ITALIA IN GEDDA

Gedda, li 3 Sciauàl 1350.

Signor Commendatore,

Ho preso visione della Vostra lettera in data 10 febbraio 1932 n. 113, concernente la schiavitù. Il Governo di Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze, apprezzando i sentimenti di umanità che hanno indotto il Governo di Sua Maestà il Re d'Italia a chiedere quanto è contenuto nella lettera cui mi riferisco, desidera a tale oggetto chiarire quanto appresso:

1° - La soppressione dell'illecito commercio degli schiavi costituisce una delle più importanti questioni, a cui il nostro Governo ha rivolto la sua attenzione. Sua Maestà il mio Sovrano, dal giorno della Sua ascesa al trono del Higiaz, spiegò il Suo particolare interessamento affinchè fosse impedita l'entrata degli schiavi nel suo territorio; infatti si può dire che in diversi anni nessuno ha potuto introdurre schiavi in queste contrade. Esso (Governo) persevera spontaneamente in questa linea di condotta.

2° - Per quanto riguarda il secondo comma della Vostra lettera, il Governo di Sua Maestà il Re sta applicando di propria iniziativa i suoi sforzi entro il Paese per il raggiungimento di un fine che è comandato dalla nostra legge islamica coi suoi principî di suprema giustizia e col suo puro sentimento di pietà umana. La ragione per cui il nostro Governo si astiene dal concedere la facoltà richiesta nel secondo comma della lettera della Signoria Vostra è dovuta al fatto che tale azione nei nostri territori è unicamente un diritto esclusivo del nostro Governo.

Gradite i miei distinti ossequi.

FAISAL

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

Trattato di commercio fra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue Dipendenze.

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte e

Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e sue Dipendenze dall'altra parte;

Guidate dal desiderio di consolidare i rapporti commerciali tra i rispettivi Paesi, hanno deciso di concludere un Trattato di commercio;

Al quale scopo

Sua Maestà il Re d'Italia ha designato il comm. Sollazzo, e

Sua Maestà il Re del Higiaz e del Neged e Dipendenze ha designato Sua Altezza Reale l'Emiro Faisal,

quali rispettivi Plenipotenziari;

I quali, avendo esaminato le loro credenziali e avendole trovate in buona e debita forma, hanno concordato i seguenti articoli:

Art. 1.

La Parti contraenti s'impegnano a facilitare gli scambi commerciali fra i rispettivi Paesi.

Art. 2.

Ciascuna delle Parti contraenti accorda ai dipendenti, alle navi e alle merci dell'altra, a condizione di reciprocità, il trattamento della Nazione più favorita, specie per quanto riguarda la determinazione dei diritti doganali, i trasporti, la sicurezza e la libertà del commercio.

Analogamente, i prodotti del suolo e delle industrie di ciascuna delle Parti contraenti, che venissero introdotti nel territorio dell'altra a scopo di consumo, di transito e di esportazione, saranno ivi trattati, a condizione di perfetta reciprocità, come i similari prodotti del suolo e delle industrie della Nazione più favorita.

Art. 3.

Le Parti contraenti esternano il desiderio di stipulare nel momento opportuno una convenzione postale e telegrafica.

Art. 4.

Le relazioni di scambio economico fra la Colonia Eritrea e il Higiaz e il Neged e Dipendenze e la pesca lungo le coste del Mar Rosso della Colonia Eritrea e del Higiaz e del Neged e Dipendenze saranno regolate secondo il trattamento che si accorda alla Nazione più favorita e sulla base della perfetta reciprocità, fino a che tali materie non formeranno oggetto di convenzione speciale.

Art. 5.

Il presente Trattato è redatto in duplice esemplare in lingua italiana e in lingua araba.

Entrambi i testi avranno eguale validità.

Il presente Trattato sarà ratificato nel più breve termine possibile e entrerà in vigore all'atto dello scambio dei relativi strumenti di ratifica.

Art. 6.

Il presente Trattato avrà la durata di dieci anni dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica, e un anno prima della sua scadenza le due Parti si accorderanno nel caso intendano sostituirlo e prorogarlo.

Gedda, li 10 febbraio 1932 - Anno X

GUIDO SOLLAZZO.
FAISAL.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
FANI.

REGIO DECRETO 22 febbraio 1932, n. 296.

Cambiamento di denominazione della Cassa di previdenza a favore del personale retribuito con paga mensile della Società Anonima Zuccherificio Agricolo Piacentino, con sede in Piacenza, e approvazione del nuovo statuto della detta Cassa.

N. 296. R. decreto 22 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, la Cassa di previdenza a favore del personale retribuito con paga mensile della Società Anonima Zuccherificio Agricolo Piacentino,

con sede in Piacenza, assume la denominazione di « Cassa di previdenza a favore del personale retribuito con paga mensile della Società per industria, commercio e agricoltura L.A.U.I.S. (già Zuccherificio Agricolo Piacentino) » e n'è approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 24 marzo 1932, n. 297.
Passaggio di Confraternite della provincia di Novara alle dipendenze dell'Autorità ecclesiastica.

N. 297. R. decreto 24 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, le seguenti Confraternite della provincia di Novara passano alla dipendenza dell'Autorità ecclesiastica, per quanto concerne il funzionamento e l'amministrazione, ai termini dell'art. 29, lettera *c*), del Concordato con la Santa Sede:

1° Confraternita di S. Maria e SS. Sacramento in Domodossola;
2° Confraternita di Santa Croce in Oleggio;
3° Confraternita del SS. Sacramento in Oleggio;
4° Confraternita del SS. Sacramento in Omegna;
5° Confraternita del SS. Sacramento, annessa alla Chiesa parrocchiale di Crusinallo in Omegna;
6° Confraternita del SS. Sacramento in Orta Novarese;
7° Confraternita del SS. Sacramento in Suna (Pallanza);
8° Confraternita del SS. Rosario in Trecate;
9° Confraternita del Gonfalone in Trecate;
10° Confraternita di S. Rocco in Trecate;
11° Confraternita del Corpus Domini in Trecate.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 aprile 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1932.
Percentuale di grano nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, che stabilisce disposizioni per l'impiego di frumento nazionale nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, che reca disposizioni complementari al Regio decreto-legge predetto;

Visto il decreto Ministeriale 15 ottobre 1931, registrato alla Corte dei conti il 22 detto, registro n. 19 Agricoltura e foreste, foglio n. 359, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 ottobre 1931, n. 247, recante norme per l'applicazione dei Regi decreti-legge 10 giugno 1931, n. 723, e 24 settembre 1931, n. 1265;

Visti i decreti Ministeriali 16 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 18 detto, registro n. 1 Agricoltura e foreste, foglio n. 263, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1932, n. 15, e 9 marzo 1932, registrato alla Corte dei conti l'11 detto, registro n. 5 Agricoltura e foreste, foglio n. 8, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 marzo 1932, n. 64, che fissano la percentuale di frumento nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari;

Decreta:

Articolo unico.

A datare dal 26 aprile 1932, la percentuale obbligatoria di frumento di produzione nazionale da impiegarsi, nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, dai molini tenuti all'osservanza del R. decreto-legge 10 giugno 1931, n. 723, e del R. decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1265, è stabilita, per i grani teneri, nella misura del 40 per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata posteriormente al 25 aprile 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia settentrionale e centrale (Lazio escluso), e del 15 per cento della quantità complessiva di grani teneri macinata posteriormente alla stessa data, per i molini situati nelle provincie del Lazio e dell'Italia meridionale e insulare.

Per i grani duri, la percentuale obbligatoria di frumento nazionale da impiegarsi obbligatoriamente nella macinazione per la produzione di farine e semolini per usi alimentari, è stabilita, a partire pure dal 26 aprile 1932, nella misura del 10 per cento della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente al 25 aprile 1932, per i molini situati nelle provincie dell'Italia settentrionale e centrale (Lazio escluso) e del 15 per cento della quantità complessiva di grani duri macinata posteriormente alla stessa data per i molini situati nelle provincie del Lazio e dell'Italia meridionale e insulare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: Acerbo.

(2611)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1932.
Messa in liquidazione dell'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 28 dicembre 1931, numero 1684, che sopprime, con effetto dalla data che sarà fissata dal Ministro per le corporazioni, l'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il proprio decreto 11 febbraio 1932 che determina al 22 aprile 1932 gli effetti della soppressione predetta;

Decreta:

L'Associazione nazionale per la prevenzione degli infortuni sul lavoro è messa in liquidazione con la data del 22 aprile 1932.

La Commissione amministrativa per la temporanea gestione dell'Associazione suddetta, nominata con i decreti Ministeriali 3 gennaio e 1° febbraio 1932, rimane in carica con il compito di effettuarne la liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: Bottai.

(2612)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1932.
Costituzione della Commissione censuaria centrale pel quadriennio 1932-1935.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, ordinato con la legge 1° marzo 1886, n. 3682 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 11 marzo 1923, n. 637, col quale vennero fissate le norme per la costituzione ed il funzionamento della Commissione censuaria centrale;

Decreta:

Per il quadriennio 1932-1935 la Commissione censuaria centrale è costituita come appresso:

Vice presidente:

S. E. Mayer dott. Teodoro, senatore del Regno, Ministro di Stato.

Membri effettivi:

Biscaro S. E. gr. uff. Gerolamo;

Brizi cav. di gr. cr. prof. Alessandro, ordinario di economia rurale ed estimo nel Regio istituto superiore agrario di Portici;

Dessi gr. uff. ing. Roberto;

Fantini cav. di gr. cr. prof. Oddone, medaglia d'oro, docente di politica e legislazione economica all'Università di Roma;

Fontana on. dott. Attilio;

Galata cav. di gr. cr. Luigi;

Lo Bianco S. E. gr. uff. Francesco, vice avvocato generale dello Stato;

Michelini-Tocci comm. avv. Agostino;

Niccoli cav. di gr. cr. dott. Ugo, direttore generale delle imposte;

Rampazzi gr. uff. ing. Angelo, presidente di sezione nel Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vivenza comm. prof. Alessandro, direttore della Scuola superiore di agricoltura di Perugia.

Membri supplenti:

Apicella comm. dott. Amedeo, ispettore superiore dell'agricoltura;

Cosolo cav. dott. Gino, presidente della Sezione agricola e forestale nel Consiglio provinciale dell'economia di Trieste;

Oliva dott. prof. Alberto, professore di agraria nel Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: MOSCONI.

(2593)

DECRETI PREFETTIZI.
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-52 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Andrea fu Mattia e della fu Marianna Filipic, nato a Raunizza (Gargaro) il 12 maggio 1849 e residente a Raunizza (Gargaro), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Francesca fu Giacomo Cerne, nata a Gargaro il 4 agosto 1861, moglie;

Pavlin Matilde, nata a Raunizza il 17 novembre 1899, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gargaro, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1100)

N. 50-37.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Pavlin Giuseppe fu Giuseppe e della fu Urbancic Anna, nato a Longo il 1° agosto 1902 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Paulin ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Pavlin Caterina fu Giuseppe, nato a Longo il 22 ottobre 1892, sorella;

Pavlin Paolina fu Giuseppe, nata a Longo il 27 settembre 1899, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1101)

N. 48-53.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasperut Giovanni fu Andrea e della fu Marcola Caterina, nato a Sedula (Bergogna) il 19 dicembre 1878 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gasperut Francesca di Pietro Leban, nata a Longo il 7 aprile 1897, moglie;

Gasperut Maria, nata a Sedula il 31 dicembre 1929, figlia;

Gasperut Damiano, nato a Sedula il 19 settembre 1912, figlio;

Gasperut Angelo fu Andrea, nato a Sedula il 31 agosto 1889, fratello;

Gasperut Gabriele fu Andrea, nato a Sedula il 31 agosto 1889, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1102)

N. 48-47.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasperut Antonio fu Andrea e della fu Cusin Anna, nato a Longo (Bergogna) il 27 maggio 1884 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gasperut Emilio di Antonio, nato a Longo il 22 ottobre 1908, figlio;

Gasperut Maria di Antonio, nata a Longo il 4 ottobre 1913, figlia;

Gasperut Stanislao di Antonio, nato a Longo il 21 settembre 1918, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1103)

N. 48-48.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasperut Antonio fu Nicolò e della fu Cebokli Margherita, nato a Bergogna il 15 ottobre 1875 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famiiari:

Gasperut Maria fu Andrea Bric, nata a Bergogna il 2 febbraio 1880, moglie;

Gasperut Stefania, nata a Bergogna il 22 settembre 1914, figlia;

Gasperut Stanislao, nato a Bergogna il 9 ottobre 1915, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1104)

N. 48-49.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Gasperut ved. Caterina fu Giuseppe Borjancic e della fu Stres Maria, nata a Bergogna il 4 novembre 1885 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gasperut Paola fu Francesco, nata a Bergogna il 9 maggio 1912, figlia;
Gasperut Francesco fu Francesco, nato a Bergogna il 30 giugno 1913, figlio;
Gasperut Cita Maria fu Francesco, nata a Bergogna il 14 ottobre 1914, figlia;
Gasperut Federico fu Francesco, nato a Bergogna il 13 novembre 1923, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1105)

N. 48-46.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasperut Mattia fu Antonio e della fu Baloh Caterina, nato a Longo (Bergogna) il 2 febbraio 1863 e residente a Longo (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Gasperut Giusetina di Mattia, nata a Longo il 7 marzo 1901, moglie;
Gasperut Mario Lodovico di Mattia, nato a Trieste il 7 dicembre 1929, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1106)

N. 48-52.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasperut Giuseppe fu Giuseppe e della fu Cebokli Teresa, nato a Sedula (Bergogna) il 24 settembre 1881 e residente a Sedula (Bergogna), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gasperut Maria di Antonio Kosmacin, nata a Sedula il 7 novembre 1888, moglie;
Gasperut Olga, nata a Sedula il 28 dicembre 1913, figlia;
Gasperut Paola, nata a Sedula il 9 luglio 1917, figlia;
Gasperut Giuseppe, nato a Sedula il 27 marzo 1919, figlio;
Gasperut Maria, nata a Sedula il 20 novembre 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: TIENGO.

(1107)

N. 48-51.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Gasperut Andrea Nicolò fu Filippo e della fu Rokar Maria, nato a Bergogna il 20 novembre 1870 e residente a Bergogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gasparut ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Gasperut Maria fu Giuseppe Borjancic, nata a Bergogna il 12 aprile 1873, moglie;
Gasperut Matteo, nato a Bergogna il 20 settembre 1895, figlio;
Gasperut Caterina, nata a Bergogna il 13 novembre 1897, figlia;
Gasperut Lodovico, nato a Bergogna il 17 ottobre 1910, figlio;

Gasperut Francesco, nato a Bergogna l'8 febbraio 1904, figlio;
Gasperut Maria di Gnezda Anna, nata a Idria l'8 agosto 1902, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Bergogna, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Tiengo.

(1110)

N. 11410-1810-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Paulettich Andrea di Andrea, nato a Rozzo il 6 novembre 1890 e residente a Trieste, via San Sergio, 9, è restituito nella forma italiana di « Paoletti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Paulettich nata Prodan di Giovanni, nata il 10 giugno 1901, moglie;
2. Bianca di Andrea, nata il 18 agosto 1927, figlia;
3. Sergio di Andrea, nato l'11 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1180)

N. 11419-1809-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Novich Ferdinando di Giovanni, nato a Berie il 26 luglio 1890 e residente a Trieste, via Udine, 30, è restituito nella forma italiana di « Novi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Francesca Novich nata Cebul di Michele, nata il 25 gennaio 1894, moglie;
2. Elda di Ferdinando, nata il 23 novembre 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1181)

N. 11419-1807-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolich Giuseppe di Gaspero, nato a Pola il 27 settembre 1896 e residente a Trieste, viale III Armata, 20, è restituito nella forma italiana di « Nicoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Ersilia Nicolich nata Suttora di Giovanni, nata il 18 maggio 1902, moglie;
2. Franco di Giuseppe, nato il 15 ottobre 1927, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati nel paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: Porro.

(1183)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur.

In data 24 marzo 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor T. Monroe Fisher, vice console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(2601)

In data 14 marzo 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Giuseppe Guetta, console onorario del Venezuela in Venezia con giurisdizione sulle provincie di Venezia, Padova, Rovigo, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Udine, Trento e Bolzano.

(2602)

In data 7 marzo 1932 è stato rilasciato l'exequatur al signor Mariano De Giulio, console generale onorario degli Stati Uniti del Venezuela a Napoli, con giurisdizione sulle provincie di Napoli, Benevento, Avellino, Salerno, Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Campobasso, Potenza e Matera.

(2603)

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' PUBBLICA

Bollettino bimensile del bestiame n. 4
dal 16 al 29 febbraio 1932 - Anno X.

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Carbonchio ematico.			
Aosta (*a*)	Valpelline	B	1	—
Bologna	Budrio	B	—	1
Catanzaro	Limbadi	B	—	1
Firenze	Carmignano	B	—	1
Foggia	Montesantangelo	B	1	—
Id.	Torremaggiore	E	—	1
Frosinone	Ceccano	B	—	1
Milano	Morimondo	B	—	1
Modena	Soliera	B	—	1
Napoli	Marigliano	B	—	1
Id.	Pompei	B	—	1
Novara	Pettinasco	B	1	1
Pavia	Dorno	B	1	—
Id.	Marzano	B	1	—
Pisa	S. Maria a Monte	B	—	1
Pistoia	Pistoia	B	—	1
Id.	Ponte Buggianese	B	—	1
Potenza	Corleto Perticara	O	1	—
Ragusa	Scicli	O	—	1
Roma	Anguillara	O	—	1
Id.	Anzio	O	1	—
Id.	Cisterna	O	1	1
Id.	Nazzano	O	1	—
Id.	Priverno	O	1	—
Salerno	Mercato S. Severino	O	—	1
Id.	Nocera Inferiore	O	—	1
Id.	Tegiano	O	—	1
Vercelli	Trino	O	—	1
Viterbo	Tuscania	O	—	1
			10	21
	Carbonchio sintomatico.			
Modena	Lama Mocogno	B	1	—
Id.	Savignano	B	1	—
			2	—
	Afta epizootica.			
Alessandria (*a*)	Antignano	B	1	—
Id.	Asti	B	5	—
Id.	Borgo S. Martino	B	1	—
Id.	Casale Monferrato	B	1	—
Id.	Castell'Alfero	B	2	
	Segue *Afta epizootica.*			
Alessandria	Cassano Spinola	B	1	—
Id.	Castelnuovo Scrivia	B	1	—
Id.	Gavi	B	1	—
Id.	Moncalvo	B	4	—
Id.	Novi Ligure	B	3	—
Id.	Ponzano	B	1	—
Id.	Rocchetta Tanaro	B	1	—
Id.	Tigliole	B	2	—
Id.	Tortona	B	1	—
Aosta (*a*)	Valdigna	B	1	—
Bergamo	Albino	B	—	1
Id.	Aviatico	B	—	2
Id.	Oneta	B	—	1
Id.	Palosco	B	—	1
Id.	Stezzano	B	—	1
Bologna	Galliera	B	—	1
Id.	Persiceto	B	—	2
Id.	Sala Bolognese	B	—	1
Id.	S. Agata Bolognese	B	1	—
Brescia	Barbariga	B	—	2
Id.	Brescia	B	—	1
Id.	Lograto	B	—	2
Id.	Rovato	B	—	1
Como	Missaglia	B	1	—
Id.	Molteno	B	—	1
Cremona	Crotta d'Adda	B	1	—
Id.	Martignana Po	B	1	1
Id.	Pescarolo	B	—	2
Id.	Pessina Cremonese	[illegible]	—	1
Id.	Spinadesco	B	—	1
Id.	Torricella del Pizzo	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	2	—
Genova	Campomorone	B	—	1
Id.	Casella	B	2	—
Id.	Ceranesi	B	—	2
Id.	Genova	B	4	1
Id.	Lumarzo	B	—	3
Id.	S. Olcese	B	1	—
Id.	Serra Riccò	B	3	—
La Spezia	La Spezia	B	3	1
Id.	Porto Venere	B	—	2
Lucca	Forte dei Marmi	B	—	1
Id.	Massarosa	B	—	1
Milano	Dresano	B	—	1
Id.	Mairago	B	—	1
Id.	Orzero	B	—	1
Id.	Tribiano	B	—	1
Modena	Carpi	B	3	—
Id.	Castelfranco	B	—	2
Id.	Guiglia	B	—	1
Id.	Modena	B	3	1
Id.	Nonantola	B	—	1
Id.	S. Cesario	B	—	1
Novara	Formazza	B	1	—
Id.	Granozzo	B	—	1
Id.	Vespolato	B	2	—
Id.	Vagogna	B	1	—
Parma	Noceto	B	1	—
Id.	Zibello	B	—	1
Pavia	Bereguardo	B	—	1
Id.	Castell. di Branduzzo	B	1	—
Id.	Giussago	B	1	—
Id.	Lomello	B	1	—
Id.	Mortara	B	—	1
Piacenza	Besenzone	B	—	1
Id.	Caorso	B	1	—
Reggio Emilia	Bibbiano	B	1	—
Id.	Novellara	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti: Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Afta epizootica.			
Reggio Emilia	Reggio Emilia	B	1	—
Id.	Rubiera	B	1	—
Id.	S. Martino in Rio	B	2	—
Roma	Civitavecchia	B	—	1
Id.	Cori	B	—	1
Id.	Roma	B	6	7
Savona	Savona	B	4	1
Sondrio	Cercino	B	2	—
Treviso	Ponte di Piave	B	—	2
Trieste	Muggia	B	—	1
Id.	Trieste	B	2	—
Varese	Arcisate	B	1	—
Venezia	Grisolera	B	6	—
Id.	Jesolo	B	2	—
Id.	S. Michele del Quarto	B	—	1
Vercelli	Tronzano	B	—	1
	Malattie infettive dei suini.			
Arezzo	Pergine Valdarno	S	—	1
Ascoli Piceno	Monte S. Pietro Maz.	S	1	—
Campobasso	S. Giuliano di Puglia	S	—	2
Firenze	Figline Valdarno	S	—	1
Macerata	Pollenza	S	—	3
Pavia	Filighera	S	1	—
Id.	Giussago	S	1	—
Perugia	Città di Castello	S	—	7
Id.	Lisciano Niccone	S	—	1
Id.	Perugia	S	—	1
Siracusa	Palazzolo Acreide	S	—	1
Trento	Montagna	S	—	1
Id.	Peio	S	—	1
Trieste	Trieste	S	5	—
Verona	Verona	S	—	1
Viterbo	Viterbo	S	2	—
			10	20
	Morva.			
Napoli	Casalnuovo	E	1	—
Id.	Torre del Greco	E	1	—
Parma	Noceto	E	—	1
Id.	Parma	E	—	2
Pavia	Pizzale	E	—	1
Ravenna	Cervia	E	1	—
			3	4
	Farcino criptococcico.			
Bari	Barletta	E	—	1
Id.	Capurso	E	1	—
Catania	Catania	E	—	1
Foggia	Ascoli Satriano	E	1	—
Id.	Castelluccio dei Sauri	E	1	—
Id.	Cerignola	E	1	—
Id.	Manfredonia	E	1	—
Id.	Monteleone di Puglia	E	1	—
La Spezia	La Spezia	E	—	1
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Cercola	E	1	—
	Segue Farcino criptococcico.			
Napoli	Cicciano	E	1	—
Id.	Cimitile	E	2	—
Id.	Comiziano	E	—	1
Id.	Marcianise	E	3	—
Id.	Napoli	E	12	7
Id.	Nola	E	5	—
Id.	Palma Campania	E	2	—
Id.	Poggiomarino	E	1	—
Id.	Pomigliano d'Arco	E	1	—
Id.	Roccarainola	E	2	—
Id.	S. Anastasia	E	2	—
Id.	Trentola	E	2	—
Parma	Parma	E	—	1
Potenza	Lavello	E	1	—
Id.	Muro Lucano	E	1	—
Rieti	Fara Sabina	E	1	—
Salerno	Angri	E	1	—
Id.	Salerno	E	1	—
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	1	—
Id.	Serre	E	1	—
Id.	Siano	E	1	—
			52	12
	Rabbia.			
Agrigento (a)	Ribera	Cn	1	—
Ancona	Ancona	Cn	—	2
Id.	Iesi	Cn	—	1
Caltanissetta	Delia	Cn	—	1
Campobasso	Campobasso	Cn	—	1
Catania	Bronte	Cn	—	1
Foggia	Rodi Garganico	Cn	—	1
Modena	Carpi	Cn	1	—
Napoli	Aversa	Cn	—	1
Id.	Gragnano	Cn	—	1
Id.	Marano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	—	11
Id.	Portici	Cn	—	2
Id.	Somma	Cn	—	2
Id.	Torre del Greco	Cn	—	2
Perugia	Marsciano	Cn	1	—
Reggio Calabria	Bianconovo	Cn	—	1
Salerno	S. Valentino Torio	Cn	—	1
Id.	Sarno	Cn	—	1
Id.	Scafati	Cn	—	1
Siracusa	Lentini	Cn	1	—
			4	31
	Rogna.			
Aquila	Ortona dei Marsi	O	1	—
Id.	Rocca di Botte	O	1	—
Id.	Trasacco	O	1	—
Ascoli Piceno	Arquata	O	10	—
Bari	Gravina	O	1	—
Campobasso	Agnone	O	19	—
Id.	Campobasso	E	2	—
Id.	Civitanova del Sannio	E	2	—
Id.	Vastogirardi	O	1	—
Foggia	Cagnano Varano	O	2	1
Frosinone	Isola Liri	O	1	—
Macerata	Esanatoglia	O	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
	Segue Rogna.			
Macerata	Fiuminata	O	1	—
Napoli	Mondragone	E	2	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Id.	Trevi	O	1	—
Potenza	Asigliano	O	3	—
Id.	Melfi	O	2	—
Rieti	Castel di Tora	O	—	1
Id.	Greccio	O	1	—
Id.	Leonessa	O	3	—
Id.	Monteleone	O	2	—
Id.	Monte San Giovanni	O	4	1
Id.	Poggio Moiano	O	5	—
Id.	Rieti	O	4	2
Id.	Rocca Sinibalda	O	1	3
Roma	Canale Monterano	O	—	1
Id.	Cerveteri	O	1	—
Id.	Civitavecchia	O	1	—
Id.	Mentana	O	1	—
Id.	Priverno	O	—	1
Id.	Rocca Priora	O	—	1
Id.	Roma	O	16	1
Id.	Velletri	O	1	—
Salerno	Montesano Marcellana	O	3	—
Id.	Ricigliano	O	5	—
Verona	Oppeano	O	—	1
Vicenza	Vicenza	Cp	—	1
Viterbo	Bagnoregio	O	3	—
Id.	Bassanello	O	1	—
Id.	Canino	O	3	—
Id.	Cellere	O	1	—
Id.	Civita Castellana	O	2	—
Id.	Civitella d'Agliano	O	2	—
Id.	Graffignano	O	1	—
Id.	Montalto di Castro	O	1	—
Id.	Monteromano	O	3	1
Id.	Tuscania	O	1	—
Id.	Veiano	O	1	—
Id.	Vetralla	O	1	—
			123	15
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.				
Catania	Mascali	O	1	—
Id.	Vezzini	O	2	2
Roma	Roma	O	1	1
			4	3
	Aborto epizootico.			
Bari	Gravina	O	1	—
Bologna	Bazzano	O	1	—
Id.	Molinella	O	2	—
Id.	Praduro e Sasso	O	1	—
Id.	S. Pietro in Casale	O	1	—
Ferrara	Argenta	O	—	3
Id.	Bondeno	O	—	1
Id.	Ferrara	O	16	—
Id.	Porto Maggiore	O	—	1
Firenze	Bagno a Ripoli	O	1	—
Lucca	Viareggio	O	1	—
Modena	Bastiglia	O	4	—
Id.	Bomporto	O	1	—
Id.	Campogalliano	O	4	—
Id.	Camposanto	O	1	—
	Segue Aborto epizootico.			
Modena	Carpi	O	23	—
Id.	Castelfranco	O	15	1
Id	Castelnuovo	O	6	—
Id	Castelvetro	O	9	—
Id	Cavezzo	O	1	—
Id	Concordia	O	1	1
Id	Finale	O	2	1
Id	Fiorano	O	2	—
Id	Formigine	O	3	—
Id	Lama Mocogno	O	1	—
Id	Maranello	O	2	—
Id	Medolla	O	1	—
Id	Mirandola	O	1	—
Id	Modena	O	40	3
Id	Montecreto	O	2	1
Id	Nonantola	O	7	—
Id	Novi	O	5	—
Id	Ravarino	O	14	—
Id.	S. Cesario	O	3	—
Id.	S. Prospero	O	5	—
Id.	Sassuolo	O	2	—
Id.	Savignano	O	2	—
Id.	Soliera	O	11	—
Padova	S. Giorgio delle Pert.	O	—	1
Id.	Teolo	O	—	1
Parma	Collecchio	B	2	—
Id.	Lesignano Bagni	B	2	—
Id.	San Pancrazio	B	3	—
Reggio Emilia	Brescello	B	—	1
Id.	Correggio	B	2	—
Id.	Fabbrico	B	1	1
Id.	Guastalla	B	1	—
Id.	Montecchio	B	4	—
Id.	Novellara	B	—	2
Id.	Reggio Emilia	B	2	2
Id.	Rio Saliceto	B	1	—
Id.	Scandiano	B	2	—
Roma	Roma	B	3	—
Rovigo	Castelmassa	B	1	—
Trento	S. Michele	B	1	—
Treviso	Loria	B	—	1
Id.	Maser	B	—	1
Varese	Tradate	B	1	—
Vicenza	Pove	B	—	1
			218	23
	Tubercolosi bovina.			
Arezzo	Loro Ciuffenna	B	1	—
Foggia	Castell. Valmaggiore	B	1	—
Id.	Cerignola	B	2	—
Ravenna	Faenza	B	—	2
			4	2
	Diarrea dei vitelli.			
Ascoli Piceno	Amandola	B	1	—
Id.	Fermo	B	—	1
Id.	Monte S. Pietro Mor.	B	1	—
Id.	S. Elpidio a Mare	B	1	3
Vercelli	Villarboit	B	—	1
			3	5

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Vaiuolo ovino.				
Aquila	Anversa	O	5	—
Id.	Bugnara	O	1	—
Id.	Cocullo	O	1	—
			7	—
Influenza del cavallo.				
Ferrara	Poggio Renatico	E	1	—
Fiume	Fiume	E	—	1
Roma	Roma	E	1	1
Trieste	Trieste	E	1	—
			3	2
Colera dei polli.				
Napoli	Afragola	P	—	23
Id.	Poggiomarino	P	—	7
Padova	Piombino Dese	P	—	1
Id.	Ponte S. Nicolò	P	—	1
			—	32

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	18	29	31
Carbonchio sintomatico	1	2	2
Afta epizootica	26	89	154
Malattie infettive dei suini	12	16	30
Morva	4	6	7
Farcino criptococcico	9	33	64
Rabbia	12	21	35
Rogna	16	50	138
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	2	3	7
Aborto epizootico	15	59	241
Tubercolosi bovina	3	4	6
Diarrea dei vitelli	2	5	8
Vaiuolo ovino	1	3	7
Influenza del cavallo	4	4	5
Colera dei polli	2	4	32

B *bovina*, Bf *bufalina*, O *ovina*, Cp *caprina*, S *suina*, E *equina*, P *pollame*, Cn *canina*, Fl *felina*.
(d) I dati si riferiscono alla quindicina precedente.

(2513)

BANCA

Capitale nominale L. 500.000.000

Situazione al 20

			DIFFERENZE con la situazione al 10 marzo 1932-X (migliaia di lire)	
ATTIVO.				
Oro in cassa . . . . L.		5.627.015.604,94	+	657
Altre valute auree:				
Crediti su l'estero. . . . . L.	1.337.368.837,29		—	45.470
Buoni del tesoro di Stati esteri e biglietti di Banche estere . »	267.491.108,16			
Cambiali su estero . . . . »	13.394.007 —		+	6.768
		1.618.253.952,45	—	38.702
Riserva totale . . . . L.		7.245.269.557,39	—	38.045
Oro depositato all'estero dovuto dallo Stato . . . . »		1.772.798.105 —		—
Cassa . . . . »		311.795.783,59	+	4.571
Portafoglio su piazze italiane . . . . »		4.633.977.529,22	+	947
Effetti ricevuti per l'incasso . . . . »		4.929.545,88	+	37
Anticipazioni su titoli dello Stato, titoli garantiti dallo Stato e cartelle fondiarie . . . . L.	902.182.770,62		—	67.825
Anticipazioni su sete e bozzoli . . . . »	448.962,45			
		902.631.733,07	—	67.825
Titoli dello Stato e garantiti dallo Stato di proprietà della Banca . . . . . . L.		1.370.308.519,88	—	223
Titoli di pertinenza della Cassa auton. d'ammortamento del Deb. pubbl. int. . »		—		
Conti correnti attivi nel Regno:				
prorogati pagamenti alle stanze di compensazione . . . L.	5.928.882,29		—	22.567
altri . . . . »	51.750.174,72		—	1.174
		57.679.057,01	—	23.741
Credito di interessi verso l'Istituto di liquidazioni . . . . L.		369.907.771,05		—
Azionisti a saldo azioni . . . . »		200.000.000 —		—
Immobili per gli uffici . . . . »		173.053.318,46	+	344
Istituto di liquidazioni . . . . »		1.590.638.233,18		—
Partite varie:				
Fondo di dotazione del Credito fondiario . . . . . L.	30.000.000 —			—
Impiego della riserva straordinaria patrimoniale . . . »	32.485.000 —			—
Impiego della riserva speciale azionisti . . . . . . »	89.282.573,77			—
Impiego fondo pensioni . . . . »	223.013.271,37			—
Impiego in titoli Istituto di liquidazioni . . . . . . »	369.907.771,05			—
Debitori diversi . . . . »	625.263.362,80		—	18.461
		1.369.951.978,99	—	18.461
Spese . . . . L.		31.193.446,91	+	711
L.		20.034.134.579,63		
Depositi in titoli e valori diversi . . . . »		26.810.609.743,68	+	29.161
L.		46.844.744.323,31		
Partite ammortizzate nei passati esercizi . . . . »		387.931.495,69	—	496
TOTALE GENERALE . . . L.		47.232.675.819 —		

Saggio normale dello sconto 7 per cento (dal 28 settembre 1931-IX).

Il governatore: AZZOLINI.

(17904)

D'ITALIA

Versato L. 300.000.000

marzo 1932 X

PASSIVO.				DIFFERENZE con la situazione al 10 marzo 1932-X — (migliaia di lire)
Circolazione dei biglietti	L.		13.652.289.050 —	— 183.408
Vaglia cambiari e assegni della Banca	»		325.338.453,23	— 22.212
Depositi in conto corrente	»		1.145.436.325,22	— 160
Conto corrente del Regio tesoro	»		300.000.000 —	—
Totale partite da coprire	L.		15.423.063.828,45	— 205.780
Capitale	L.		500.000.000 —	—
Massa di rispetto	»		100.000.000 —	—
Riserva straordinaria patrimoniale	»		32.500.000 —	—
Conti correnti vincolati	»		1.222.220.348,97	+ 89.583
Conto corrente del Regio tesoro, vincolato	»		1.410.315.628,36	— 65.656
Istituto di liquidazioni conto Titoli	»		369.907.771,0.	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto corrente	»		53.712.176,86	—
Cassa Autonoma d'Ammortamento del Debito Pubbl. interno — conto titoli			—	—
Partite varie:				
Riserva speciale di proprietà degli azionisti	L.	95.233.944,46		+ 1.216
Fondo speciale azionisti investito in immobili per gli uffici	»	4.000.000 —		—
Creditori diversi	»	593.459.844,21		+ 35.885
			734.693.788,67	+ 37.101
Rendite del corrente esercizio	L.		109.910.767,25	+ 3.067
Utili netti dell'esercizio precedente	»		77.810.270,02	—
	L.		20.034.134.579,63	
Depositanti	»		26.810.609.743,68	+ 29.161
	L.		46.844.744.323,31	
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		387.931.495,69	— 496
TOTALE GENERALE	L.		47.232.675.819 —	

Rapporto della riserva ai biglietti in circolazione ed a ogni altro impegno a vista 46,98 %.
Rapporto dell'oro ai biglietti in circolazione 41,22 %.

Ragioneria generale — Il Capo servizio: G. ROSAI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 35)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, **vennero intestate** e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle **ivi risultanti** le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	472063	1670 —	Panciera di Zoppola Francesco fu Nicolò, dom. in Zoppola (Udine); con usuf. vital. a Buffoni *Maria* fu Stefano, ved. Carnevali.	Intestate come contro; con usuf. vital a Buffoni *Giuseppa-Maria* fu Stefano.
»	472064	1665 —	Panciera di Zoppola Nicolò fu Vincenzo, dom. in Brescia; con usuf. vital. come la precedente.	
»	472065	1665 —	Panciera di Zoppola Giorgio fu Vincenzo, dom. in Brescia; con usuf. vital. come la precedente.	
»	81449	1000 —	Facchinelli Francesco di *Vincenzo-Angelo*, dom. in Brescia; ipotecata a garanzia di vitalizio di L. 3.200 a favore di *Simoni* Laura fu Massimiliano, ved. di Arcioni Luigi, dom. in Brescia.	Facchinelli Francesco fu Vincenzo-Angelo *o Angelo*, dom. in Brescia; ipotecata a garanzia di vitalizio di L. 3.200 a favore di Sultay Laura fu Massimiliano. ved. ecc., come contro.
»	81450	1000 —	Facchinelli Rosalinda fu *Vincenzo-Angelo*, ved. di Cattaneo Giuseppe, dom. in Brescia; ipotecata come pa precedente.	Facchinelli *Maria-Rosalinda* fu Vincenzo-Angelo *o Angelo*, ved. ecc. come contro; ipotecata come la precedente.
»	81451	1000 —	Facchinelli *Maria* fu *Vincenzo-Angelo*, nubile, dom. in Brescia; ipotecata come la precedente.	Facchinelli *Maria-Giuditta, detta Maria* fu Vincenzo-Angelo *o Angelo*, nubile, dom. in Brescia; ipotecata come la precedente.
»	356851	500 —	*Martin's Gardozo* Laura di Giovanni, minoreu sotto la p. p. del padre, dom. in S. Carlos, Stato di S. Paolo (Brasile).	*Cardoso* Laura di Giovanni, minore, ecc., come contro
»	57469 Littorio	15 —	Minoli Giuseppe e *Caterina* fu Pietro, minori sotto la p. p. della madre Franconi Colombina di Battista, ved. di Minoli Pietro, dom. in Ghemme (Novara).	Minoli Giuseppe e *Cesarina* fu Pietro, minori ecc., come contro.
»	258146	15 —	Lo Furno Giuseppe di Francesco. *minore sotto la p. p. del padre*, dom. in Nicosia (Catania).	Lo Furno Giuseppe di Francesco, dom. in Nicosia (Catania).
Buono Tesoro novennale 1ª Serie	760	Cap. 7.000 —	Sylos-Labini Emanuele, *Carmela*, Marianna e Gian-Vincenzo, minori sotto la p. p. della madre Dell'Erba Rosa fu Nicola, ved. Sylos-Labini.	Sylos-Labini Emanuele, *Maria-Carmela*, Marianna e Gian-Vincenzo fu Vincenzo, minori ecc.. come contro.
Cons. 5 %	316296	70 —	Giraudo *Maria*, *Carlo* e *Antonio* fu Chiaffredo, minori sotto la p. p. della madre Cosmello *Angela* fu Francesco, ved. Giraudo, dom. in Sampeyre (Cuneo)	Giraudo *Severina-Maria-Fortunata*, *Carlo-Desiderato-Antonio* e *Francesco-Antonio-Chiaffredo*, minori sotto la p. p. della madre Cosmello *Anna-Angela*, ecc. come contro.
»	370894	90 —	Meda *Pietro* di Michele, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Oreno (Milano).	Meda *Giovanni* di Michele. minore ecc., come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	199308	105 —	Briglia Rosa, *Celeste*, Serafino, Giovanni, *Quinto* ed Alessio fu Cesare, minori sotto la p. p. della madre Maria Bertoli, dom. in Andorno Cacciorna (Novara).	Briglia *Domenica-Maria-Rosa*, *Celestino*, Serafino, Giovanni, *Quintino* e *Settimo-Giovanni detto Alessio* fu Cesare, minori, ecc. come contro.
Cons. 5 %	18793 Polizza ibattent	20 —	*Serafini* Giacomo fu Giovan-Battista, dom. in Cappella Maggiore (Treviso).	*Serafin* Giacomo fu Giovan-Battista, dom. come contro.
3.50 %	520889	465,50	Müller *Battista* di Carlo, minore sotto la p. p. del padre, dom. in Intra (Novara).	Müller *Giovanni Battista* di Carlo, minore ecc. come contro.
Cons. 5 %	151252	15 —	*Ruffagni* Giuseppe di Domenico, dom. in Reggio Emilia.	*Buffagni* Giuseppe di Domenico, dom. in Reggio Emilia.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 12 marzo 1932 - Anno X.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2389)

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro

Diffida per smarrimento di obbligazione « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoti » n. 9272, di L. 170.242,50 in data 9 marzo 1930, con scadenza nell'esercizio 1930-31, intestata al signor Scopelliti Domenico fu Matteo, e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Reggio Calabria.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

(2596)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 144.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sotto indicata ricevuta relativa a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 128 mod. X — Data: 13 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione Regia tesoreria provinciale di Pesaro — Intestazione: Pagliarulo Nicola di Achille — Titoli del Debito pubblico: nominativi 2 — Rendita: L. 14, consolidato 3,50 %, decorrenza omessa.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 9 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2604)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 5 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 145.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato di rendita consolidato 5 %, n. 108.773, di L. 10 intestato a Cerutti Domenica di Giovanni, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Carignano (Torino).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato stesso) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione a sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, 9 aprile 1932 - Anno X

Il direttore generale: CIARROCCA.

(2605)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 83.

Media dei cambi e delle rendite

del 13 aprile 1932 Anno X

Francia	76.72
Svizzera	378.90
Londra	73.82
Olanda	7.91
Spagna	148 —
Belgio	2.727
Berlino (Marco oro)	4.622
Vienna (Schillinge)	—
Praga	57.62
Romania	11.65
Peso Argentino Oro	—
Peso Argentino Carta	4.97
New York	19.39
Dollaro Canadese	17.54
Oro	374.13
Belgrado	—
Budapest (Pengo)	—
Albania (Franco oro)	—
Norvegia	3.85
Russia (Cervonetz)	—
Svezia	3.83
Polonia (Sloty)	214 —
Danimarca	4.04
Rendita 3,50 %	72.35
Rendita 3,50 % (1902)	68.25
Rendita 3 % lordo	44.50
Consolidato 5 %	81.775
Obblig. Venezie 3,50 %	82.85

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Berurfo » in provincia di Imperia.

Con R. decreto 18 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1932, registro n. 5, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, il Consorzio di irrigazione « Berurfo » con sede in Ventimiglia, provincia di Imperia.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte tredici ditte, con un comprensorio di ettari 4.68.16 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Ventimiglia l'8 marzo 1931, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2597)

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Vasio » in provincia di Trento.

Con R. decreto 18 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1932, registro n. 5, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 agosto 1926, n 1907, il Consorzio di irrigazione « Vasio » con sede in comune di Fondo, provincia di Trento.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte trenta ditte, con un comprensorio di ettari 26.82.66 è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in comune di Fondo, l'11 ottobre 1931, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(2598)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica integrale di Rio Grande in comune di Terenzo (Parma).

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste con decreto n. 2004 del 7 aprile 1932 ha approvato lo statuto del Consorzio di bonifica integrale di Rio Grande in comune di Terenzo (Parma) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 22 novembre 1931.

(2599)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.